



Ministero dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
IMPERIA

ORDINANZA N. 50 /2006
Ordinanza di sicurezza balneare

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Imperia,

- RAVVISATA:** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti e degli utenti, posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'uso delle spiagge e del demanio marittimo nell'ambito del Circondario Marittimo di Imperia (che comprende il territorio dei comuni di Riva Ligure, S. Stefano al Mare, Cipressa, Costarainera, S. Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina, S. Bartolomeo al Mare, Cervo), al fine di tutelare l'interesse primario della sicurezza dell'attività balneare e della salvaguardia della vita umana in mare e sulle spiagge;
- VISTI:** il D.M. 26.01.1960 (*Disciplina dello sci nautico*), la legge 11.02.1971 n. 50 (*Norme sulla navigazione da diporto*), il D.P.R. 09.10.1997 n. 431 (*Disciplina delle patenti nautiche*), il D.M. 05.10.1999 n. 478 (*Sicurezza della navigazione da diporto*), la legge 08.07.2003 n. 172 (*Riordino della nautica da diporto*) ed il D. Lgs. 18.07.2005 n. 171 (*Codice della nautica da diporto*);
- VISTI:** la legge 25.03.1985 n. 106 (*Disciplina del volo da diporto o sportivo*), e l'art. 6 del D.P.R. 05.08.1988 n. 404 (*Regolamento d'esecuzione della L. 106/85*);
- VISTI:** la legge 14.07.1965 n. 963 (*Disciplina della pesca marittima*), il D.P.R. 02.10.1968 n. 1639 (*Regolamento d'esecuzione della L. 963/65*), l'art. 1 della legge 07.03.2003 n. 38 (*Disposizioni in materia di agricoltura e pesca*), e gli art. 1 (comma 3), 7, 9 e 10 (commi 1 e 3) del D. Lgs. 26.05.2004 n. 153 (*Regolamento d'esecuzione della L. 38/03*);
- RICHIAMATE:** le vigenti disposizioni del Comando Generale delle Capitanerie di Porto e, da ultimo, le circolari n. 82/1594 del 13.01.2004 (*Servizio assistenza bagnanti*), 09.01.30387 del 28.06.2005 (*Utilizzo di moto d'acqua da parte degli assistenti bagnanti*), 5004 del 17.08.2005 (*Propulsori acquatici*), 02.01.65061 del 14.10.2005 (*Uso di moto d'acqua per il salvamento*), 02.01.04/31678 del 30.03.2006 (*Attività di salvamento con moto d'acqua*), 02.01.04/34660 del 07.04.2006 (*Disciplina delle attività balneari: linee di indirizzo*);
- CONSIDERATO:** che il litorale del Circondario Marittimo di Imperia é costituito in gran parte da coste a picco prospicienti fondali navigabili, mentre gli arenili e le spiagge sono perlopiù poco estese, e spesso intervallate da scogliere o moli con fondali in rapido degrado, per la disciplina delle quali si ritiene necessario ed opportuno derogare da alcune norme generali al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare e delle spiagge;
- CONSIDERATO:** l'esito della riunione tecnica di coordinamento del 05.05.2006 con le locali Associazioni di categoria delle imprese balneari;

- VALUTATE:** le considerazioni tecniche, favorevoli all'utilizzo di moto d'acqua per il salvamento, del R.I.NA. di Savona (nota n. SV/287/DSE del 20.12.2004), della Società Nazionale di Salvamento (nota n. 35 del 25.01.2005) e della Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento (nota s.n. del 14.12.2004);
- CONSIDERATA:** l'opportunità di modificare la propria Ordinanza 43/05, a seguito delle novità normative, al fine di incrementare il livello di sicurezza delle attività balneari;
- VISTE:** le proprie Ordinanze: 23/97 del 19.05.1997 e 20/01 del 21.05.2001 (*Noleggior e locazione di natanti da diporto*), 34/98 del 31.07.1998 (*S. Bartolomeo: regolamento del porto turistico*), 40/01 del 23.08.2001 (*Cervo: navigazione da diporto e divieti di balneazione*), 54/02 del 20.09.2002 (*P. Maurizio: regolamento dell'approdo turistico*), 30/03 del 26.07.2003 (*Attività subacquea ludico-sportiva*), 31/03 del 29.07.2003 (*Limiti di velocità di unità da diporto*), 17/04 del 29.07.2004 (*S. Stefano: regolamento del punto d'ormeggio*), 19/04 del 02.08.2004 e 17/06 del 08.03.2006 (*Regolamento del porto di Imperia*), 36/04 del 02.11.2004 (*S. Bartolomeo: tutela della condotta sottomarina*), 27/05 del 29.04.2005 (*Lavori di prolungamento del molo di levante di Oneglia*), 28/05 del 04.05.2005 (*Esercizio di attività economiche sul demanio marittimo*), 39/05 del 23.05.2005 (*Lavori di realizzazione del molo sottoflutto di Oneglia*), 65/05 del 10.08.2005 (*Modalità di immissione in mare di acque di scarico dei servizi igienici di unità da diporto*), 81/05 del 13.10.2005 (*Marina di Aregai: regolamento di sicurezza del porto turistico*), 1/06 del 02.01.2006 (*S. Lorenzo: lavori di realizzazione del porto turistico*), 4/06 del 26.01.2006 (*Lavori di consolidamento della strada costiera SS449*), 21/06 del 16.03.2006 (*Interdizione di tratti di mare a tutela di beni archeologici sommersi*), 28/06 del 29.03.2006 (*Diano Marina: regolamento di sicurezza del porto turistico*), 34/06 del 18.04.2006 (*S. Bartolomeo: lavori di riqualificazione del litorale*);
- VISTI:** gli art. 17, 30, 68-70 e 81 del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942 n. 327), e gli art. 27, 28, 59, 499 e 524 del relativo Regolamento d'esecuzione (D.P.R. 15.02.1952 n. 328);

RENDE NOTO

che la presente Ordinanza disciplina gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti e degli utenti, posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'uso delle spiagge e del demanio marittimo, ad esclusione delle modalità di gestione ed utilizzo delle spiagge e del demanio marittimo (di competenza della Regione e delle Amministrazioni Comunali, che vi provvedono con distinti provvedimenti);

ORDINA:

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Nel periodo di funzionamento ed apertura al pubblico delle strutture balneari, stabilito dagli enti locali con apposito provvedimento - e, comunque, **tra il 1° giugno e il 15 settembre, tra le ore 9.00 e le 19.00 di ogni giorno** - devono essere operativi i previsti servizi di salvataggio, con le modalità della presente Ordinanza, ad eccezione dei casi disciplinati dal successivo paragrafo 2).
2. Qualora una struttura balneare, debitamente legittimata, intenda operare **esclusivamente a fini elioterapici** - prima dell'inizio o dopo la data di conclusione della stagione balneare, ovvero negli altri periodi a tal fine stabiliti dagli enti locali con apposito provvedimento (ad esclusione del periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 settembre) - il suo titolare deve:
 - a) issare una **bandiera rossa**;

b) **esporre apposita cartellonistica**, all'ingresso ed all'interno della struttura stessa, nonché nelle parti laterali al limite della relativa concessione (in modo da garantirne la visione anche da parte di coloro che la attraversano lungo la prevista fascia di transito), ben visibile agli utenti (redatta in più lingue), riportante la seguente dicitura:

“ATTENZIONE - STRUTTURA APERTA A SOLI FINI ELIOTERAPICI - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”

Dell'apertura a fini esclusivamente elioterapici deve essere data comunicazione all'Autorità Marittima, fermo restando l'obbligo della presenza del materiale di primo soccorso ed il regolare funzionamento del locale di pronto soccorso.

3. Qualora una struttura balneare intenda effettuare apertura a fini esclusivamente elioterapici anche tra il 1° ed il 10 giugno, e tale facoltà sia prevista in apposito provvedimento emanato dalla competente Amministrazione Comunale, il titolare dovrà richiedere espressa autorizzazione all'Autorità Marittima.
4. Le strutture che intendono effettuare apertura al pubblico, con le modalità e nei periodi di cui al precedente paragrafo 2), a soli fini elioterapici o comunque per attività non balneari, devono evitare di offrire servizi specifici (p.e.: noleggio e locazione di unità da diporto, etc.) che possano indurre gli utenti alla balneazione.
5. Nelle spiagge libere frequentate da bagnanti i Comuni, qualora non provvedano a garantire il servizio di salvamento, devono dare immediata comunicazione all'Autorità Marittima, e provvedere ad apporre adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti (redatta in più lingue), con la seguente dicitura:

“ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”

6. E' fatto obbligo ai concessionari di strutture balneari e, per le spiagge libere, ai Comuni di procedere a frequenti ricognizioni per verificare l'esistenza in sito di tutti i segnali e cartelli installati, e di provvedere al loro immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili.

Art. 2 - Zone di mare riservate ai bagnanti.

1. **Dal 1° maggio al 30 settembre**, la zona di mare per un'ampiezza di **200 metri** dalle spiagge e di **100 metri** dalle scogliere è prioritariamente destinata alla balneazione.
2. Il limite di tale zona riservata alla balneazione deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari, durante il periodo d'esercizio, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso, riportanti il nome della struttura, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare delle concessioni (comunque nel numero minimo di due). I concessionari devono verificare eventuali spostamenti o rimozioni dei predetti gavitelli provvedendo, in tal caso, al loro tempestivo riposizionamento. Ove la configurazione dei fondali non consenta il posizionamento a tale distanza, detti gavitelli potranno essere posizionati ad idonea minore distanza da concordare con l'Autorità Marittima.
3. Per i tratti di arenile non assentiti in concessione, il limite della predetta zona deve essere segnalato a cura dei Comuni che, nel caso non vi provvedano, devono apporre sulle spiagge frequentate dai bagnanti adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti (redatta in più lingue), recante la seguente dicitura:

“ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”

4. E' vietato l'ormeggio di unità da diporto ai predetti gavitelli di segnalazione.

5. I concessionari di strutture balneari e, per le spiagge libere, i Comuni, devono segnalare il limite entro cui possono effettuare la balneazione i non esperti del nuoto. Il limite di tali acque sicure (pari a **metri 1,60**) deve essere segnalato con galleggianti di colore bianco, a distanza non superiore a 5 metri l'uno dall'altro, le cui estremità sono ancorate al fondo.
6. Nel caso tale profondità di metri 1,60 sia superata entro 10 metri dalla costa, i concessionari, in alternativa ai galleggianti, possono segnalare il limite delle acque sicure posizionando a terra un adeguato numero di segnali, ben visibili agli utenti (redatti in più lingue), recanti la seguente dicitura:

“ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60) NON SEGNALATO”
7. Nelle spiagge libere frequentate da bagnanti i Comuni, qualora non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle spiagge adeguata segnaletica ben visibile agli utenti (redatta in più lingue), recante la seguente dicitura:

“ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60) NON SEGNALATO”
8. Nelle zone di mare riservate alla balneazione, **dalle ore 8.30 alle 19.30 E' VIETATO:**
 - a) il transito di ogni unità navale, a motore ed a vela (compresi windsurf e kite-surf), ad eccezione di: natanti da diporto di piccole dimensioni (privi di motore) tipo jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi, lance a remi e pedalò; unità della Guardia Costiera, delle FF.AA., di polizia e altre pubbliche amministrazioni in attività di servizio; unità adibite a servizi di emergenza e soccorso; mezzi appartenenti all'A.R.P.A.L., adibiti a campionamenti delle acque a fini di balneazione (riconoscibili dalla dicitura “Servizio campionamento”), mezzi impiegati in attività di pulizia degli specchi acquei (autorizzati dall'Autorità Marittima). Tali unità devono mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti ed adottare ogni cautela in occasione del transito. L'atterraggio di tali unità è vietato nei tratti di arenile in concessione a strutture balneari e nelle spiagge libere, a meno che l'attività sia autorizzata dalla competente Amministrazione Comunale o avvenga in aree separate, appositamente individuate e destinate a tale scopo;
 - b) l'ormeggio o l'ancoraggio di ogni unità navale, salvo i casi previsti con apposita concessione o autorizzazione demaniale marittima (ad eccezione delle unità di cui al precedente comma a) e con le medesime modalità);
 - c) il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di velivoli da diporto e sportivi (inclusi deltaplani, ultraleggeri e mezzi simili), salvi i casi previsti dalle vigenti norme;
 - d) il transito con windsurf, kite-surf, paracadute ed altri tipi di tavole a vela nei tratti di costa frequentati da bagnanti, salvi i casi in cui i concessionari di strutture balneari (o, per le spiagge libere, i Comuni) abbiano provveduto a separare, con la massima evidenza, le zone destinate ai bagnanti da quelle riservate all'esercizio di tale attività (la cui area deve comunque risultare sgombra da strutture pericolose per l'incolumità dei surfisti). E' vietata l'evoluzione di surf e kite-surf a distanza inferiore a 50 metri dai bagnanti.
9. Al fine del corretto attraversamento della zona di mare riservata alla balneazione, le unità di cui al paragrafo 8 devono adottare ogni cautela nelle manovre di avvicinamento alla costa, tenendo comunque una velocità massima non superiore a tre nodi e rotta perpendicolare alla linea di costa, e devono disporre di idoneo apparato di segnalazione sonora (da utilizzare in caso di necessità) e di idoneo sistema di protezione delle eliche.
10. I concessionari di strutture balneari devono avvertire l'utenza, tramite altoparlante, della presenza di unità nella zona riservata alla balneazione. I bagnanti devono tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impiegati in tali operazioni.
11. Il nuotatore che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione ha la facoltà di utilizzare i medesimi segnali (con sagola non più lunga di 3 metri) previsti per i subacquei, meglio indicati al successivo art. 6.

12. Per altri aspetti di sicurezza e tutela della pubblica incolumità si richiamano, per quanto compatibili, le Ordinanze in premessa (in particolare l'Ordinanza n. 31/03, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di limiti di velocità e distanza dalla costa per le unità da diporto nell'ambito del Compartimento Marittimo di Imperia), nonché il D.M. 478/99 (dotazioni di sicurezza), il D.P.R. 431/97 ed il D. Lgs. 171/05 (patenti nautiche).

Art. 3 - Zone di mare vietate alla balneazione

1. E' **VIETATA** la balneazione:
- a) all'interno dei porti, degli approdi e dei punti d'ormeggio, nonché nel raggio di 200 metri dalla relativa imboccatura e dalle strutture foranee più esterne;
 - b) all'interno dei corridoi di lancio ed atterraggio, autorizzati ed adeguatamente segnalati;
 - c) entro un raggio di 500 metri da navi mercantili adibite al traffico di merci e passeggeri, in navigazione o alla fonda in rada;
 - d) entro un raggio di 200 metri da insediamenti (impianti di pesca o acquacoltura, opere di captazione di acqua di mare, scarichi, etc.), autorizzati ed adeguatamente segnalati;
 - e) negli specchi acquei interessati da lavori disciplinati da apposita Ordinanza dell'Autorità Marittima, adeguatamente segnalati;
 - f) entro un raggio di 50 metri dalle foci dei fiumi e dei canali navigabili;
 - g) in zone di mare dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti autorità;
 - h) in zone di mare di regolare transito per l'ingresso nei porti, approdi e punti d'ormeggio;
 - i) in zone di mare interessate, per motivi di sicurezza e tutela della pubblica incolumità, da apposita Ordinanza dell'Autorità Marittima.

Art. 4 - Disciplina particolare della struttura balneare: servizio di salvamento

1. Durante l'orario d'apertura al pubblico, il concessionario di ogni struttura balneare (stabilimento, solarium o altro insediamento balneare sul demanio marittimo ed in diretta comunicazione con il mare) deve organizzare e garantire il servizio di salvamento ed assistenza bagnanti con almeno **un assistente**, abilitato al salvataggio dalla Federazione Italiana Nuoto o dalla Società Nazionale di Salvamento, **ogni 80 metri di fronte a mare o frazione**. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, moli, etc.) impediscono o limitano la visibilità dello specchio acqueo antistante il fronte a mare della concessione, il numero degli assistenti deve essere incrementato, eventualmente anche in consorzio o in altra forma associata con strutture limitrofe, in modo da vigilare sull'intero tratto interessato.
2. A bordo di piscine o vasche, adibite alla balneazione ed insistenti - anche in parte - su aree demaniali marittime, durante l'orario d'apertura deve sempre essere presente almeno **un assistente** abilitato ai sensi del precedente punto 1, in aggiunta al personale previsto per la sorveglianza degli stabilimenti balneari.
3. L'assistente bagnanti, ai sensi dell'art. 359, 2° comma, del Codice Penale, adempie un **servizio di pubblica necessità**, e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza. L'assistente bagnanti deve:
- a) essere munito di brevetto di abilitazione in corso di validità, rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto o dalla Società Nazionale di Salvamento;
 - b) indossare una maglietta con la scritta "**SALVATAGGIO**", la quale - a far data **dal 01.06.2006** - dovrà essere di colore rosso;
 - c) essere dotato di un fischietto professionale con tre camere indipendenti;

- d) stazionare, nel periodo di apertura della struttura balneare (di cui all'art. 1, comma 1), nella postazione di cui al successivo paragrafo 5, oppure in mare sull'unità di servizio;
 - e) fornire, in ogni occasione, la massima collaborazione all'Autorità Marittima, segnalando senza indugio qualsiasi situazione di pericolo per la sicurezza e tutela della pubblica incolumità o di inquinamento ambientale;
 - f) prestare il primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione, nei limiti dei compiti di prima assistenza e delle abilitazioni conseguite;
 - g) chiedere l'intervento delle forze di polizia, in caso di gravi turbative all'ordine pubblico.
4. L'assistente bagnanti non può essere impegnato in altre attività o destinato ad altro servizio, salvo casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato. Qualora il servizio di salvamento non risulti assicurato, potrà procedersi alla chiusura d'autorità della struttura fino all'accertamento dell'avvenuto ripristino del servizio stesso.
 5. Presso ogni postazione di salvataggio, da ubicarsi in posizione idonea a garantire una totale visibilità dell'antistante specchio acqueo (ove necessario ed opportuno, anche a mezzo di piattaforma sopraelevata), devono essere permanentemente disponibili:
 - a) un binocolo, un megafono, un paio di pinne;
 - b) una unità a remi, idonea al servizio di salvataggio, recante su entrambi i lati la scritta "**SALVATAGGIO**", nonché la denominazione della struttura balneare, dotata di un salvagente anulare conforme al modello previsto per la nautica da diporto (munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri) e di un mezzo marinaio o gaffa. L'unità, che non deve essere in alcun caso destinata ad altri usi, a far data **dal 01.05.2007** dovrà essere di colore rosso.
 6. Qualora il fronte a mare della concessione sia uguale o inferiore a 25 metri deve essere posizionato, presso la postazione di salvataggio, un salvagente anulare di tipo conforme alle vigenti norme sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. Qualora il fronte a mare della concessione sia superiore a 25 metri, deve essere presente un salvagente anulare ogni 25 metri o frazione (opportunamente posizionato in prossimità della battigia), con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.
 7. Presso ogni struttura balneare deve essere presente 1 rullo, con almeno 100 metri di cavo galleggiante, munito di idonei sistemi per imbracatura (ad esempio cintura o bretelle), da posizionare al centro del fronte mare dell'arenile in concessione.
 8. Il concessionario, al termine dell'orario di balneazione, deve issare su apposito pennone ben visibile una **bandiera rossa**, con significato di "*assenza di servizio di salvataggio*". La **bandiera rossa** deve inoltre essere issata quando lo stato del mare sia pericoloso, o comunque quando sussistano situazioni di pericolo, con significato di "*avviso di bagno a rischio o pericoloso*". L'avviso deve essere ripetuto più volte anche tramite altoparlante.
 9. Ogni struttura balneare deve essere dotata del seguente materiale di primo soccorso:
 - a) 3 bombolette individuali di ossigeno da un litro, senza riduttore di pressione;
 - b) 1 cannula di respirazione bocca a bocca;
 - c) 1 pallone AMBU o altro apparato riconosciuto equipollente dalle autorità sanitarie;
 - d) 1 cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni in corso di validità prescritte dalla normativa vigente.

Il materiale di primo soccorso deve essere custodito, per l'immediato utilizzo, in idoneo locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, adibito a locale di primo soccorso, riportante la croce rossa e l'indicazione di "locale di primo soccorso".
 10. Ogni struttura balneare deve essere dotata di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia.

11. Il servizio di salvataggio di cui al precedente comma 1 può essere assicurato, fermo restando l'obbligo delle prescritte dotazioni, attraverso consorzio o altra forma associata, ovvero da un'impresa (dotata dei previsti requisiti) incaricata dai soggetti interessati, previa elaborazione di un **piano** - da comunicare all'Autorità Marittima - che preveda un adeguato numero di postazioni e di idonee unità di salvataggio. Il piano deve contenere:
 - a) l'accordo, debitamente siglato dai soggetti interessati, relativo all'organizzazione del servizio, indicante l'estensione del fronte mare di ciascuna singola concessione, come risultante dai rispettivi titoli;
 - b) l'elenco delle strutture balneari presso le quali saranno ubicate le singole postazioni di salvataggio, i nominativi del personale addetto e le caratteristiche delle unità impiegate.
12. La presentazione del piano, in ogni caso, non esime i concessionari dall'obbligo di vigilare, in forza di quanto previsto dai rispettivi titoli concessori, sull'efficienza e sul corretto funzionamento del servizio di salvataggio. In particolare, l'espletamento del servizio in consorzio o in altra forma associata implica, per l'intero fronte a mare interessato da tale servizio, la responsabilità di tutti i soggetti a tal fine consorziati o associati.
13. Due o più strutture balneari di limitate dimensioni, contigue e prive di ostacoli tra di loro (pontili, scogliere, moli, etc.) possono consorziarsi fino al raggiungimento di un fronte a mare della lunghezza massima di 80 metri lineari, oppure 160 metri lineari, oppure 240 metri lineari, secondo il seguente schema:
 - a) una postazione fino a 80 metri di fronte mare, se composta da una unità a remi ed un assistente bagnanti;
 - b) una postazione fino a 160 metri di fronte mare, se composta da una unità a remi e due assistenti bagnanti;
 - c) una postazione fino a 240 metri di fronte mare, se composta da due assistenti bagnanti, un'unità a remi ed una moto d'acqua con le caratteristiche di cui al successivo art. 5.
14. E' facoltà dell'Autorità Marittima procedere, per casi particolari, a determinazioni diverse dalle precedenti in ordine allo svolgimento del servizio di salvataggio, dietro motivata istanza dei soggetti interessati, nel rispetto delle prioritarie esigenze di sicurezza.
15. Ai fini dell'attivazione del servizio consorziato di assistenza bagnanti, l'eventuale presenza di un tratto di arenile libero tra strutture balneari non ne interrompe la contiguità, a condizione che il tratto di arenile libero, in metri lineari, venga sorvegliato (in quanto compreso nel totale dei tratti degli arenili in concessione che intendono consorziarsi).
16. Le postazioni di salvataggio devono essere ubicate, per quanto possibile, in posizione centrale rispetto alla struttura balneare, o al tratto di fronte a mare, oggetto di consociazione tra più soggetti.
17. In caso di accertata non conformità del piano di salvataggio alle presenti norme, ogni struttura balneare sarà tenuta ad uniformarsi alle disposizioni previste per lo svolgimento del servizio in forma singola.
18. I concessionari di strutture balneari (e, per le spiagge libere, i Comuni) sono tenuti ad indicare, con idonei segnali, pericoli noti e rischi a carattere temporaneo o permanente.
19. Al verificarsi di situazioni di pericolo per la sicurezza e tutela della pubblica incolumità deve essere data immediata notizia alla più vicina Autorità Marittima, tramite chiamata al **NUMERO BLU 1530** (numero telefonico gratuito, valido su tutto il territorio nazionale, **riservato esclusivamente ad emergenze e soccorso in mare**), o alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Imperia, via radio (**canale 16 VHF**) o telefono (**0183-666333**).

Art. 5 - Utilizzo delle moto d'acqua per il salvamento

1. E' facoltà del concessionario (anche in forma consorziata o associata), ai fini di una più adeguata assistenza ai bagnanti, posizionare presso la postazione di salvataggio una moto d'acqua per il salvamento, dando preventiva comunicazione all'Autorità Marittima. Resta fermo l'obbligo di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme stabilite dal precedente art. 4, costituendo l'impiego della moto d'acqua per il salvamento solo un **ausilio o integrazione** all'unità di salvataggio di cui all'art. 4.5.b.
2. Rientra nel prudente apprezzamento del concessionario o del consorzio, nonché del dipendente personale, ogni valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto più idoneo ad ottimizzare la prestazione del servizio di salvamento, in funzione delle circostanze che caratterizzano la scelta (condizioni meteomarine, gravità della situazione, distanza della persona in pericolo, caratteristiche dei luoghi, etc.). In caso di intervento, gli operatori devono procedere con la cautela ed il buon senso dettati dalle circostanze, mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti ed evitare, con il proprio comportamento, di recare pregiudizio alla sicurezza e tutela della pubblica incolumità. In caso di utilizzo di moto d'acqua per il salvamento, devono essere inoltre osservate le seguenti norme:
 - a) la moto d'acqua, del tipo a tre posti, deve recare la scritta "SALVATAGGIO" su entrambi i lati e, a far data **dal 01.05.2007**, dovrà essere di colore rosso;
 - b) l'unità deve essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvataggio, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 3;
 - c) l'unità deve essere dotata di elica interna al sistema di propulsione ad idrogetto;
 - d) l'unità deve essere dotata di una barella di salvataggio, assicurata tramite un sistema di sganci rapidi, conforme ai requisiti di sicurezza per il trasporto di infortunati;
 - e) l'unità deve essere condotta da personale in possesso di patente nautica (ai sensi dell'art. 39 del Codice della nautica da diporto);
 - f) a bordo dell'unità, oltre al conduttore, deve essere presente una persona abilitata al salvamento. Entrambe le persone a bordo, durante l'uscita in mare, devono indossare una cintura di salvataggio ed idoneo casco di protezione;
 - g) l'unità deve utilizzare, per le operazioni di lancio ed atterraggio, l'apposito corridoio previsto dal successivo art. 11. In alternativa, durante l'arco orario giornaliero della balneazione, deve stazionare presso una boa collegata ad un corpo morto debitamente autorizzato, in zona di mare immediatamente a ridosso del limite segnalato della zona riservata alla balneazione;
 - h) in caso di impiego di moto d'acqua per il salvamento, non si applica il successivo art. 9.
3. La moto d'acqua per il salvamento può essere impiegata:
 - a) prioritariamente, in caso di situazione di emergenza o soccorso che comporti pericolo per la vita umana in mare, quando risulti inadeguato o inopportuno l'utilizzo, in sicurezza ed in tempi ridotti, del mezzo di cui all'art. 4.5.b.;
 - b) se del caso, per prove di efficienza dell'unità ed addestramento (ai sensi delle vigenti norme in tema di navigazione da diporto, nonché secondo le modalità della presente Ordinanza), comunque di breve durata (non più di 5 minuti ogni 4 ore di servizio);
 - c) **al di fuori degli orari di balneazione**, per attività di pulizia di specchi acquei adiacenti aree in concessione e spiagge libere, di breve durata (non più di 30 minuti nell'arco della giornata), previa comunicazione all'Autorità Marittima. L'attività deve essere svolta con modalità tali da non vanificare la prioritaria destinazione dell'unità per l'assistenza ad eventuali bagnanti in difficoltà. Durante l'orario di balneazione, pertanto, é sempre fatto **assoluto divieto** di impiego delle moto d'acqua adibite al salvamento per altri tipi di attività o destinazione d'uso, al di fuori di quanto previsto dai precedenti commi a) e b).

Art. 6 - Disciplina della pesca ed esercizio di attività subacquee

1. L'esercizio di qualsiasi attività di pesca sportiva o professionale, compresa quella subacquea, è **vietato** tra le ore 8.30 e le 19.30 nelle zone di mare riservate alla balneazione. E' consentita la sola pesca sportiva con canna da riva (moli e scogliere, naturali o artificiali) in zone non frequentate da bagnanti, ad eccezione delle aree portuali al cui interno la pesca sportiva è sempre vietata.
2. L'esercizio di attività subacquee in genere, e della pesca subacquea in particolare, è regolato dagli art. 128-131 del D.P.R. 02.10.1968 n. 1639 (e successive modifiche ed integrazioni). **È SEMPRE VIETATA** la pesca subacquea:
 - a) nelle zone di mare frequentate da bagnanti, entro 500 metri dalle spiagge ed entro 100 metri dalle coste a picco;
 - b) nelle altre zone di mare vietate alla balneazione, di cui all'art. 3;
 - c) dal tramonto al sorgere del sole;
 - d) a distanza inferiore a 100 metri da navi ancorate fuori dai porti.
3. E' sempre **vietato** attraversare zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.
4. Chiunque esercita attività subacquee, anche al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione, deve segnalare la propria presenza nei modi previsti ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 1639/68, e cioè: di giorno, con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca; di notte, con una luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro d'orizzonte. Detti segnali, in condizioni normali di visibilità, devono essere di caratteristiche tali da potersi vedere a non meno di 300 metri di distanza. Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Se vi è un mezzo nautico d'appoggio, il segnale deve essere innalzato sull'unità, dove è altresì obbligatoria la presenza di una persona pronta ad intervenire in caso di necessità, munita di un salvagente e di una cima di lunghezza sufficiente.
5. In prossimità dei citati segnali, tutte le unità in transito devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri.
6. Per gli ulteriori aspetti in materia si richiamano, per quanto applicabili, le disposizioni dell'Ordinanza n. 30/03, citata in premessa, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 - Disciplina dell'esercizio di sci nautico e paracadutismo ascensionale

1. La disciplina dello sci nautico è regolata dal D.M. 26.01.1960, e successive modifiche ed integrazioni, che si applica (per quanto compatibile) anche al paracadutismo ascensionale. Detta disciplina si applica altresì (per quanto compatibile) al traino di giochi acquatici per conto proprio o per conto terzi, da effettuarsi solo previa autorizzazione della competente Autorità Marittima.

Art. 8 - Disciplina della locazione e noleggio di natanti da diporto

1. La disciplina della locazione e noleggio di natanti da diporto è regolata dagli art. 2, 27 (paragrafo 6) e 42-49 del D. Lgs. 171/05 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli ulteriori aspetti in materia si richiamano - per quanto applicabili - le disposizioni delle Ordinanze n. 23/97 e 20/01, citate in premessa, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9 - Disciplina della navigazione di moto d'acqua (acquascooter o jet-ski)

1. Le unità da diporto denominate moto d'acqua, acquascooter, jet-ski (o natanti simili) possono navigare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) dal 1° maggio al 30 settembre, ingresso ed uscita dall'acqua sono consentiti dai porti, approdi e punti di ormeggio aperti al naviglio da diporto o, in mancanza, da corridoi di lancio di cui al successivo art. 11, con la massima prudenza, rotta diretta e velocità massima inferiore a 3 nodi, mantenendo una distanza minima dalla costa di metri 400;
 - b) dal 1° ottobre al 30 aprile, ingresso ed uscita dall'acqua sono consentiti da ogni punto della costa, con la massima prudenza, rotta diretta e velocità massima inferiore a 3 nodi, mantenendo una distanza minima dalla costa di metri 300.
2. L'utilizzo di moto d'acqua è subordinato, in ogni periodo dell'anno, alle seguenti norme:
- a) l'unità deve sempre essere condotta da personale in possesso di patente nautica (come prescritto dall'art. 39, paragrafo 1, comma a, del Codice della nautica da diporto);
 - b) la navigazione è consentita esclusivamente in ore diurne, con condizioni meteomarine favorevoli, entro una distanza massima di un miglio dalla costa;
 - c) ogni occupante dell'unità deve indossare un mezzo di salvataggio individuale (cintura di salvataggio o idonea muta galleggiante).
3. Salva specifica autorizzazione della competente amministrazione, è vietato il deposito di moto d'acqua su spiagge o aree demaniali marittime destinate alla balneazione (in caso di inosservanza il trasgressore può incorrere nel sequestro cautelare e conseguente confisca amministrativa del mezzo, ai sensi della legge 24.11.1981 n. 689).
4. I noleggiatori di moto d'acqua devono dotare l'unità di apposito congegno di spegnimento a distanza, da utilizzare prontamente in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.

Art. 10 - Disciplina dell'utilizzo di propulsori acquatici (acguascooter subacquei)

1. Le unità da diporto denominate propulsori acquatici o acquascooter subacquei (o natanti simili, muniti di elica ad assetto variabile, predisposti per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling) possono operare nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - c) dal 1° maggio al 30 settembre, ingresso ed uscita dall'acqua sono consentiti da bordo di unità da diporto ancorate in mare o da zone non interessate da rilevante attività balneare (in emersione, con massima prudenza, rotta diretta e velocità massima non superiore a 2 nodi), mantenendo quindi una distanza minima dalla costa di metri 400;
 - d) dal 1° ottobre al 30 aprile, ingresso ed uscita dall'acqua sono consentiti da bordo di unità da diporto ancorate in mare o da zone non interessate da attività balneare (in emersione, con massima prudenza, rotta diretta e velocità massima non superiore a 2 nodi), mantenendo quindi una distanza minima dalla costa di metri 300.
2. L'utilizzo delle unità di cui al presente articolo è inoltre subordinato, in ogni periodo dell'anno, al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) l'unità deve essere condotta da persona in possesso di patente nautica, nei casi previsti dall'art. 39, paragrafi 1 e 2, del D. Lgs. 171/05 (motore di potenza superiore a 40,8 CV o 30 KW). Negli altri casi il conduttore dovrà aver compiuto 16 anni d'età, ed essere assistito da una persona maggiorenne pronta ad intervenire in caso di necessità;
 - b) l'utilizzo è consentito solo in ore diurne, con condizioni meteomarine favorevoli, entro la distanza di un miglio dalla costa. L'utilizzo è comunque vietato laddove, ordinariamente, ai sensi delle vigenti norme, le attività natatorie o subacquee risultino interdette;
3. Chiunque utilizza le unità di cui al presente articolo, anche al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione, deve segnalare la propria presenza nei modi previsti ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 1639/68, e cioè: di giorno, con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca; di notte, con una luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro d'orizzonte. Detti segnali, in condizioni normali di visibilità, devono essere di caratteristiche tali da potersi vedere a non meno di 300 metri di distanza.

4. Se vi sono più operatori in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Se vi è un mezzo nautico d'appoggio, il segnale deve essere innalzato sull'unità, dove è altresì obbligatoria la presenza di una persona pronta ad intervenire in caso di necessità, munita di un salvagente e di una cima di lunghezza sufficiente.
5. In prossimità dei citati segnali, tutte le unità in transito devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri.
6. Per gli ulteriori aspetti in materia si richiamano, per quanto applicabili, le disposizioni dell'Ordinanza n. 30/03, citata in premessa, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11 - Corridoi di lancio e di atterraggio

1. I concessionari di strutture balneari dedite all'esercizio di attività nautiche (noleggio e locazione di unità da diporto, scuola vela, etc.) - e, per le spiagge libere interessate, i Comuni - devono predisporre appositi corridoi di lancio ed atterraggio per unità a motore, a vela o con motore ausiliario (comprese tavole a vela e moto d'acqua). I soggetti che non intendono esercitare dette attività nautiche hanno comunque la facoltà di installare tali corridoi di lancio ed atterraggio.
2. I predetti corridoi, opportunamente segnalati con cartelli ben visibili indicanti i divieti di balneazione, di sosta ed ancoraggio delle unità da diporto all'interno degli stessi, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) larghezza non inferiore a 10 metri. Tale misura può essere ridotta, su disposizione dell'Autorità Marittima, se il fronte a mare della concessione è pari o inferiore a 20 metri;
 - b) lunghezza equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;
 - c) delimitazione costituita da gavitelli di colore rosso o giallo-arancione, collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli di 20 metri per i primi 100 metri, ed a distanza di 50 metri per la restante profondità;
 - d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - e) posizionamento del corridoio in uno dei limiti laterali della concessione, in modo che non rechi difficoltà all'attività di balneazione.
3. Sulla battigia, nei pressi del corridoio, deve essere sistemato un cartello ben visibile agli utenti (redatto in più lingue) recante la seguente dicitura:

**“CORRIDOIO DI LANCIO ED ATTERRAGGIO RISERVATO AD UNITA' DA DIPORTO -
DIVIETO DI BALNEAZIONE - DIVIETO DI ANCORAGGIO DI UNITA'”**
4. Dell'avvenuto posizionamento dei corridoi (debitamente autorizzato dalla competente Amministrazione Comunale) deve essere data comunicazione all'Autorità Marittima.
5. Tutte le unità, a vela ed a motore (comprese moto d'acqua e tavole a vela), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza ed alla minima velocità di governo, comunque non superiore a 3 nodi. In ogni caso le unità devono procedere in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche ed ogni altra situazione di disturbo per i bagnanti.
6. Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi o con vela abbassata, devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi.
7. E' vietato l'ormeggio o ancoraggio di unità da diporto all'interno dei corridoi.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna, ed abroga l'Ordinanza n. 43/05 ed ogni disposizione di questo Comando in contrasto con la presente. Essa deve essere esposta per l'intera stagione balneare, a cura dei concessionari (e, per le spiagge libere, dei Comuni), all'ingresso delle strutture balneari in luogo ben visibile all'utenza.
2. La validità delle norme della presente Ordinanza che non si riferiscano esplicitamente ad un determinato periodo temporale, ovvero che non siano direttamente riconducibili ad una determinata attività consentita esclusivamente in un determinato periodo temporale, non è limitata alla sola stagione balneare ma si estende all'intero anno solare.
3. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio, e la cui diffusione sarà assicurata mediante:
 - a) trasmissione ai Comuni interessati, alla Provincia di Imperia, alla Regione Liguria ed alle altre pubbliche amministrazioni competenti;
 - b) invio alla Camera di Commercio, alle associazioni di categoria delle imprese balneari ed agli enti di promozione turistica;
 - c) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
 - d) inserimento nel sito web <http://www.guardiacostiera.it/imperia>.
4. I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca altro illecito amministrativo o penale, ai sensi degli art. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, degli art. 53-57 del D. Lgs. 171/05, dell'art. 39 della L. 50/71, dell'art. 26 della L. 963/65, o degli art. 650 e 673 del Codice Penale, e saranno responsabili dei danni a persone, animali e cose derivanti dal proprio comportamento, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità. E' fatta salva la possibilità di procedere a spese dei trasgressori, ai sensi del Codice della Navigazione, della L. 689/81 e delle vigenti norme, a rimozione forzata e misure cautelari o amministrative nei confronti di ogni tipo di unità navale o veicolo.

Imperia, ~~25~~ **25** MAG. 2006

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Natale SERRANO

